

Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del D.lgs n. 50 del 19.04.2016, per l'affidamento del servizio di gestione del "Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile".

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Premesse

La Regione Lazio intende realizzare e affidare in gestione il servizio di gestione del "Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile", rivolto a tutti i cittadini, minori e adulti, e agli operatori dei Servizi pubblici e privati (Comuni, A.S.L., Istituzioni Scolastiche, IPAB, Organismi del Terzo Settore).

Si tratta di un servizio di nuova istituzione nella città di Roma" in attuazione del "Protocollo d'intesa per il Centro di Giustizia Riparativa e di mediazione penale" tra Tribunale per i minorenni di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e la Regione Lazio sottoscritto in data 15 dicembre 2015.

Il Centro di cui sopra è deputato a realizzare attività di mediazione penale indirizzata sia ai minori/giovani adulti segnalati dall'Autorità Giudiziaria sia alle vittime dei reati.

Contesto e popolazione bersaglio

"Gli spazi normativi in cui si realizzano le esperienze di mediazione penale minorile si individuano nel codice di procedura penale per i minorenni (D.P.R. n. 448/88) e, più precisamente, nell'ambito delle indagini preliminari (art.9) durante l'udienza preliminare o nel dibattimento (art.27), nell'attuazione della sospensione del processo e messa alla prova (art.28), nell'applicazione delle sanzioni sostitutive della semidetenzione o della libertà controllata. Inoltre, la mediazione penale può essere realizzata in fase di esecuzione penale, nell'ambito della misura alternativa alla detenzione riferita all'art. 47 della L.354/75" (https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_11.page) e per i reati perseguibili a querela.

In particolare, dai dati del Servizio di Statistica del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità (anno 2016) emerge che i soggetti presi in carico dall'USSM (sede di Roma) per l'esecuzione di provvedimenti di messa alla prova sono stati 244 italiani (di cui 233 maschi e 11 femmine) e 68 stranieri (di cui 57 maschi e 11 femmine), per un totale di 312 soggetti. A questi si aggiungono altri 114 soggetti (tra italiani e stranieri) con misure alternative alla detenzione.

Inoltre, i soggetti in carico per richieste dell'Autorità Giudiziaria (di cui all'articolo 9 del D.P.R. n.448/88) risultano essere: 124 incarico dal P.M., 61 incarico dal G.I.P., 391 incarico dal G.U.P., 261 incarico dal T.M. Dibattimento e 7 incarico dalla Corte di Appello.

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

Dal punto di vista sociale, l'indagine ISTAT "La povertà in Italia" (2015), evidenzia che il livello di incidenza della povertà assoluta colpisce le classi dei minori (<18 anni), aumentato dal 10% al 10,09% e quella tra i 18 e i 34 anni, aumentato anch'esso dall'8,1% al 9,9%, rispetto alle precedenti rilevazioni del 2014.

Inoltre il tasso di disoccupazione, che a livello nazionale è pari il 13%, nella regione Lazio, per la classe di età tra i 15 e i 24, supera il 42%. Poiché nella stessa regione la popolazione di giovani tra i 18 e i 29 anni è pari a 588.130 unità, applicando le percentuali del dato nazionale indicate sopra, si potrebbe stimare un ammontare di circa 58.000 giovani (tra i 18 e i 29 anni) in stato di povertà assoluta.

Partendo da questi dati indicatori molto generali si evince che la condizioni di svantaggio e di particolare vulnerabilità e fragilità sociale colpiscono in misura notevole le fasce di età minorenni e giovani adulti.

La combinazione delle condizioni di disagio economico e sociale (includendo famiglie multiproblematiche, famiglie a basso reddito e disoccupazione persistente sia dei genitori che dei giovani adulti a carico, abbandono scolastico), può esitare in un rischio più elevato di uso di stupefacenti e microcriminalità.

Inoltre il crescente fenomeno dei giovani immigrati non accompagnati, spesso con livelli di scolarità molto bassi se non inesistenti, e non in grado di comunicare nella lingua del paese di accoglienza, è un altro fattore che può aumentare il rischio di esclusione sociale ed emarginazione.

Articolo 1

Oggetto dell'appalto

Costituisce oggetto del presente appalto l'affidamento del servizio di gestione del "Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile", ubicato in Roma, Via G. A. Guattani n. 17 all'interno dei locali dell'IPAB IRAS. La Regione Lazio si riserva la facoltà di trasferire in qualsiasi momento la sede delle attività in altri locali appositamente predisposti, sempre nella città di Roma.

Il "Centro di Giustizia Riparativa e di Mediazione Penale Minorile" si caratterizza come un servizio a dimensione regionale che attua interventi di giustizia riparativa e di mediazione penale ed ha come destinatari i minori/giovani adulti autori di reato e le vittime dei reati stessi.

Nel Centro si svolgerà attività di mediazione penale minorile su segnalazione dell'Autorità Giudiziaria. "La mediazione è un percorso relazionale tra due o più persone per la risoluzione di conflitti che si caratterizzano per la natura sociale, culturale, penale" (Ministero della Giustizia "La mediazione penale minorile" https://www.giustizia.it/giustizia/it/mg_2_5_11.page).

In questo contesto l'asimmetria delle parti, vittima e reo, costituisce un fattore specifico che richiede particolari cautele e tutele a protezione dei soggetti ed una diversificazione degli obiettivi della mediazione. Il processo riconciliativo comporta come esiti positivi la maturazione psicologica del minore in relazione al senso di responsabilità riguardo le conseguenze delle proprie azioni sia nei confronti della propria persona che della comunità in generale e, conseguentemente, lo sviluppo di comportamenti più consapevoli. Parallelamente è di fondamentale importanza, nel processo riconciliativo, il ruolo della vittima nella ricomposizione

Dirigente Antonio Mazzarotto Tel.: +39.06.5168.8180

email: inclusion@regione.lazio.it - posta certificata: inclusion@regione.lazio.legalmail.it

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

del conflitto che, oltre al recupero della dimensione personale, permette di sviluppare una maggiore consapevolezza dei fattori sociali e delle condizioni che hanno potuto indurre il minore a commettere un reato e, una volta che il minore sia uscito dal circuito penale, a creare delle condizioni più favorevoli per la non stigmatizzazione e a prevenire eventuali recidive.

Nel rispetto del principio di equità e pari opportunità riguardo l'accesso ai servizi offerti dal Centro, deve essere assicurato, per i minori stranieri e/o minori che non parlano la lingua italiana, una funzione di mediazione linguistica e culturale come preconditione per l'intero processo di mediazione.

Le attività del suddetto Centro si configurano come interventi ad alto contenuto specialistico che integrano e supportano le competenze dei servizi sociali e socio-sanitari territoriali, in un'ottica di cooperazione interistituzionale nonché di scambio sinergico e condivisione progettuale, decisionale, metodologica, in particolare nei confronti dei minori e delle loro famiglie.

Il Centro in particolare dovrà svolgere le seguenti attività fondamentali:

1. Esaminare le richieste provenienti dall'Autorità Giudiziaria e verificare la fattibilità dell'intervento di mediazione proposto, attraverso colloqui individuali con le parti interessate;
2. Condurre gli incontri tra le parti;
3. Offrire un servizio a favore della vittima di reato, degli autori di reato, delle famiglie delle vittime e degli autori di reato nonché della comunità di appartenenza;
4. Collaborare con l'Ufficio di Servizio Sociale per i minorenni del Ministero della Giustizia e con i servizi territoriali sanitari e degli Enti Locali in particolar modo nella prima fase, quella dell'acquisizione del consenso;
5. Gestire la riparazione concordata tra le parti anche in raccordo con i servizi minorili dell'Amministrazione della Giustizia che si impegnano a restituire all'Autorità Giudiziaria inviante l'esito dettagliato dell'attività di riparazione;
6. Provvedere a trasmettere l'esito della mediazione alla Magistratura inviante e all'Ufficio di Servizio Sociale per i Minorenni del Ministero della Giustizia con l'eventuale indicazione dei casi in cui la mediazione si è conclusa con un impegno del minore a svolgere le attività di riparazione diretta o indiretta;
7. Osservare scrupolosamente il segreto professionale e rispettare le norme sulla privacy, come previsto dalle norme di legge vigenti in materia.

Articolo 2

Disciplina normativa dell'appalto

I rapporti tra la Regione Lazio e il contraente aggiudicatario della presente gara d'appalto sono regolati con riferimento al seguente quadro normativo:

- D.lgs n. 50/2016, ed in particolare art. 36, comma 2, lettera b);
- R.D. n. 2440/1923 e successive modificazioni ed integrazioni;
- R.D. n. 827/1924 e successive modificazioni ed integrazioni;
- disposizioni di cui al presente capitolato speciale d'onori e relativi allegati;
- disposizioni di cui al bando di gara;

- Codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole e disposizioni delle fonti sopra richiamate;
- Legge n. 123/2007;
- D.Lgs n. 81/2008;
- Legge 8 novembre 2000, n. 328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;
- Legge della Regione Lazio 10 agosto 2016, n. 11 “Sistema Integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio”;
- Deliberazioni della Giunta regionale 9 ottobre 2018, n. 569, 23 novembre 2018, n. 717 e 18 dicembre 2018, n. 832, che hanno destinato gli stanziamenti al finanziamento per la realizzazione del “Centro di Giustizia Riparativa e di Mediazione Penale per i minorenni”, tramite l’avvio di una procedura ad evidenza pubblica mediante la finalizzazione risorse finanziarie necessarie esercizio finanziario 2018 e bilancio pluriennale 2019 - 2020;
- Legge regionale del 19 marzo 2014, n.4 “Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna”;
- Decreto del Presidente della Repubblica del 22 settembre 1988, n. 448 “Codice del processo penale minorile” (modificato dal D.L. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10);
- Legge del 26 luglio 1975, n. 354 “Norme sull’ordinamento penitenziario e sull’esecuzione delle misure private e limitative della libertà”;
- Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 “Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure private e limitative della libertà”;
- Legge del 10 ottobre 1986, n.663 “Modifiche alla legge sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà”;
- Legge del 22 giugno 2000, n. 193 “Norme per favorire l’attività lavorativa dei soggetti in esecuzione penale”;
- Legge del 8 marzo 2001, n. 40 “Misure alternative alla detenzione a tutela dal rapporto tra le detenute e figli minori”;
- Linee Guida del Ministero di Giustizia in materia di inclusione sociale a favore delle persone sottoposte a provvedimento dell’Autorità Giudiziaria (2008);
- Legge del 12 luglio 2011, n 112 istitutiva dell’Autorità Garante per l’Infanzia e l’Adolescenza;
- Decreto del Ministro della Giustizia del 5 dicembre 2012, “Approvazione della Carta dei Diritti e dei Doveri dei Soggetti in esecuzione penale e degli Internali;
- Raccomandazione CM/Rec (2012)12 del Comitato dei Ministri agli Stati Membri sui soggetti in esecuzione penale stranieri ed in particolare il capitolo “Donne”;
- Legge del 9 agosto 2013, n.94 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1° luglio 2013, n. 78, recante disposizioni urgenti in materia di esecuzione della pena”;

- Protocollo D'intesa del 28 gennaio 2014 alla presenza del Ministro dell'Interno tra il Capo della Polizia, il Direttore generale della Pubblica Sicurezza e l'Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza;
- Protocollo operativo del 13 novembre 2014 tra il Dipartimento dell'amministrazione Penitenziaria e la Conferenza nazionale volontariato e giustizia sullo statuto e le modalità d'azione del volontariato in ambito penitenziario;
- Legge 28 aprile 2014, n. 67 "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio. Disposizioni in materia di sospensione del procedimento con messa alla prova e nei confronti degli irreperibili";
- Decreto Legge del 23 dicembre 2013, n.146 "Misure urgenti in tema di tutela dei diritti fondamentali dei detenuti e di riduzione controllata della popolazione carceraria", convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2014, n. 10;
- "Protocollo d'intesa per il Centro di Giustizia Riparativa e di mediazione penale" tra Tribunale per i minorenni di Roma, Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni di Roma, Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità e la Regione Lazio sottoscritto in data 15 dicembre 2015;
- Legge del 28 aprile 2014, n. 67 "Deleghe al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio";
- Direttiva 2012/29/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 che istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato e che sostituisce la Decisione Quadro 2001/220/GAI del 15/3/2001;
- Linee Guida del Consiglio d'Europa del 17 dicembre 2010 per una "giustizia a misura del minore" che annovera tra i principali obiettivi la necessità di occuparsi dell'esigenza e dell'interesse delle vittime, non solo in chiave di *diversion* – mediazione –riparazione dei danni e indennizzo delle vittime;
- Raccomandazione relativa alla mediazione in materia penale del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa n. R(99)19 adottata il 15/9/1999.

Articolo 3

Descrizione del servizio – Specifiche tecniche

Il "Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile" si caratterizza come servizio specialistico a dimensione regionale e ha come destinatari minori, famiglie e operatori dei servizi pubblici e del privato sociale. Tutte le prestazioni offerte sono a titolo gratuito.

La competenza giurisdizionale del Centro di mediazione afferisce alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma e/o al Tribunale per i Minorenni di Roma. Nell'ambito della sospensione e messa alla prova (ex art. 28 del D.P.R. n. 448/1998) è previsto che il Giudice possa impartire prescrizioni al minore, dirette a riparare le conseguenze del reato e a promuovere la conciliazione con la persona offesa.

Dirigente Antonio Mazzarotto Tel.: +39.06.5168.8180
email: inclusion@regione.lazio.it - posta certificata: inclusion@regione.lazio.legalmail.it

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

La proposta di mediazione viene richiesta dall'Autorità Giudiziaria Minorile su procedimenti riguardanti minori e giovani adulti residenti o domiciliati nel territorio di competenza del Tribunale per i Minorenni di Roma (cfr. art. 3 del Protocollo di intesa).

La mediazione può avvenire in ogni stato e grado del giudizio e durante l'esecuzione della pena.

Gli ambiti normativi in cui si esplica l'attività della mediazione sono principalmente:

- accertamenti sulla personalità del minore (art. 9 del D.P.R. n. 448/1998);
- dichiarazione di non luogo a procedere per irrilevanza del fatto (art. 27 del D.P.R. 448/1998);
- sospensione del processo con messa alla prova (art. 28 del D.P.R. n. 448/1998);
- sanzioni sostitutive (art. 30 del D.P.R. n. 448/1998);
- affidamento in prova al servizio sociale (art. 47 ord. penit.);
- tentativo di conciliazione del Pubblico ministero, previsto dall'art. 564 cod. proc. pen..

Prerequisito di base per lo svolgimento del percorso di mediazione è il consenso in caso di minorenni e dei suoi genitori (o da chi possiede la responsabilità genitoriale o la tutela) e della vittima (qualora minorenne, da chi possiede la responsabilità genitoriale o la tutela).

Le fasi del percorso di mediazione sono:

PRIMA FASE *“Incontro tra mediatore e i protagonisti della mediazione” - “Verifica di fattibilità della mediazione”*

“Il mediatore del Centro effettuerà una valutazione circa l'esistenza delle risorse e delle condizioni di fattibilità dell'intervento e quindi, in caso positivo, procederà all'intervento di mediazione” (art. 5 del Protocollo di intesa)”. Convoca i protagonisti della mediazione (per via telefonica, mediante mail, ecc.) per i colloqui individuali preliminari al fine di verificare la disponibilità a rendersi parti attive nel processo di ricomposizione del conflitto. Successivamente agli incontri individuali viene formalizzata la disponibilità e verificata la fattibilità dell'intervento di mediazione (cioè la disponibilità di entrambe le parti ad un incontro) oppure la presa d'atto dell'impossibilità di procedere con la mediazione diretta.

Qualora si verificasse quest'ultimo caso sarà comunicato formalmente all'Autorità giudiziaria e, nel rispetto delle norme sulla privacy, per conoscenza alla Regione Lazio, attraverso una relazione, la non sussistenza di condizioni a procedere con la mediazione.

SECONDA FASE *“Intervento di mediazione”*

Nel caso della mediazione diretta, il mediatore organizza l'incontro/gli incontri tra minore/giovane adulto e vittima, al fine di creare le condizioni per una ricomposizione o significativa riduzione del conflitto. Nel caso di mediazione indiretta, organizza l'incontro/gli incontri con il minore/giovane adulto.

TERZA FASE *“Esito della mediazione”*

L'esito della mediazione deve essere formulato sulla base della valutazione delle ricadute e degli effetti della ricomposizione congiunta sia a livello personale, sia a livello sociale, per entrambe le parti in causa.

**DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE
AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE**

Attraverso una relazione sarà comunicato formalmente all'Autorità giudiziaria il percorso e l'esito della mediazione e, nel rispetto delle norme sulla privacy, per conoscenza alla Regione Lazio.

Destinatari e organizzazione del Centro

I destinatari del Centro sono i minori e giovani adulti, maschi e femmine, italiani e stranieri, fino al compimento del 25 anno di età, sottoposti a provvedimento dell'Autorità Giudiziaria Minorile nella regione Lazio.

La funzione del Centro è quella di costruire le condizioni per la creazione di uno "spazio privilegiato" per favorire la comunicazione e la composizione di una relazione tra i due attori principali (reo e vittima) per arrivare ad una positiva modificazione della relazione e ricomposizione del conflitto (anche in assenza della vittima).

Gli incontri devono avvenire sempre garantendo il segreto professionale, la riservatezza e in un clima non giudicante e di ascolto attivo.

Il Centro sarà aperto per almeno due giorni a settimana ed è previsto per il suo funzionamento lo svolgimento di attività per un monte ore pari ad un totale di n. 800 ore/annue così suddivise (da ripartire secondo modalità da definire in seguito alla fase di aggiudicazione):

- almeno 200 ore da destinare ad attività di accoglienza/sportello: per fornire un primo orientamento offrendo un contesto di ascolto professionale e di prima risposta;
- almeno 600 ore da destinare ad attività di mediazione e/o connesse a processi di riparazione, anche in contesti esterni. Laddove necessario, tale attività dovranno essere svolte con due o più operatori.

Nel rispetto del principio di equità e pari opportunità riguardo l'accesso al processo di mediazione giuridica, deve essere assicurata, per i minori stranieri e/o minori che non parlano la lingua italiana, una funzione di mediazione culturale come preconditione per l'intero processo.

**Articolo 4
Personale del Centro**

Il personale del Centro deve possedere una formazione specifica, adeguata professionalità, esperienza (almeno triennale) e competenza sulle tematiche inerenti le competenze del Centro stesso documentate nei curricula (in formato europeo) richiesti all'art. 8 del Disciplinare di Gara.

Per svolgere la funzione di mediatore devono essere posseduti, alla data di scadenza del bando, i seguenti requisiti (a, b e c):

- a) laurea magistrale/specialistica di II livello o laurea del vecchio ordinamento universitario in giurisprudenza, lettere, filosofia, psicologia, scienze pedagogiche, scienze sociali, scienze dell'educazione e della formazione o altro titolo di laurea;

Dirigente Antonio Mazzarotto Tel.: +39.06.5168.8180
email: inclusion@regione.lazio.it - posta certificata: inclusion@regione.lazio.legalmail.it

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

- b) titolo o attestato di qualifica professionale di “esperto in mediazione penale” conseguito con specifica formazione presso istituzioni universitarie o enti di formazione riconosciuti a livello nazionale;
- c) esperienza almeno triennale, debitamente documentata, nel campo della mediazione penale e della giustizia riparativa.

Sono considerati elementi maggiormente qualificanti il possesso di competenze (certificate attraverso la frequenza di master, specializzazioni, ecc.) nelle seguenti materie: criminologia, vittimologia, psicologia giuridica, psicologia della devianza e della marginalità, diritto e procedura penale minorile, etnopsichiatria.

Tutto il personale che opera nel Centro:

- non deve avere a proprio carico di condanne per taluno dei reati di cui agli articoli 600-bis, 600-ter, 600-quater, 600-quinquies e 609-undecies del codice penale ovvero dell'irrogazione di sanzioni interdittive all'esercizio di attività che comportino contatti diretti e regolari con minori.

Inoltre sono considerate condizioni di incompatibilità all'esercizio del ruolo di mediatore l'esistenza di fattori che non consentono l'imparzialità e la terzietà del mediatore. Inoltre il mediatore non può avere relazioni di tipo familiare, sociale o lavorativo con una delle parti né essere coinvolto professionalmente nel processo penale minorile (avvocati, periti, ecc.). Il personale utilizzato non deve trovarsi in situazioni di conflitto di interesse con i soggetti coinvolti nel progetto ivi compresi gli enti pubblici.

Nell'ambito del personale interno dovrà essere individuato un operatore con il ruolo di Responsabile; gli operatori dovranno coordinarsi, in riferimento alla pianificazione dei programmi di intervento, alla loro attuazione e verifica, attraverso periodiche riunioni d'equipe a frequenza almeno mensile.

L'Equipe si avvale di mediatori linguistico-culturali con esperienza almeno triennale nelle situazioni in cui le persone afferenti al Centro siano straniere.

L'aggiudicatario si impegna al rispetto, nei confronti del proprio personale, dei vigenti specifici contratti di lavoro relativi al trattamento salariale, normativo previdenziale, assicurativo, nonché degli obblighi derivanti dall'applicazione del D.Lgs n.81 del 9/4/2008 e smi.

L'aggiudicatario dovrà garantire che il personale impegnato nel progetto sia in possesso dei requisiti di professionalità e di esperienza adeguati alle vigenti normative ed a quanto contenuto sul tema nel presente capitolato speciale. Dovrà impegnarsi al contenimento del turnover e alla sostituzione del personale assente per qualunque motivo con soggetti idonei per le mansioni da svolgere e in possesso degli stessi requisiti professionali.

Inoltre garantirà formazione, aggiornamento continuo e supervisione del proprio personale.

**Articolo 5
Sede**

Le attività del “Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile” saranno realizzate presso locali, siti sul territorio di Roma, Via G. A. Guattani n. 17 all'interno dei locali dell'IPAB

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

IRAS. La Regione Lazio si riserva la facoltà di trasferire in qualsiasi momento la sede delle attività in altri locali appositamente predisposti, sempre nella città di Roma.

Detti locali, completi di arredi e utenze, con l'eccezione delle utenze telefoniche, sono concessi in uso gratuito all'aggiudicatario per l'intera durata del servizio.

**Articolo 6
Durata e importo dell'appalto**

Il contratto avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi con decorrenza dalla data di stipula della convenzione o la data di avvio dei servizi, qualora queste non coincidano.

L'importo dell'appalto è di complessivi: € 114.285,71 oltre IVA al 5% (se dovuta) pari a € 5.714,29, per un importo complessivo pari a € 120.000,00, per l'affidamento del servizio di gestione del “**Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile**”.

Non sono da considerarsi varianti gli interventi disposti da Regione Lazio sulla corretta esecuzione del contratto per risolvere aspetti di dettaglio che non comportino una variazione del prezzo complessivo offerto in sede di gara.

La base di gara è comprensiva di tutti gli oneri diretti e riflessi conseguenti alla gestione del servizio di cui al presente capitolato.

**Articolo 7
Avvio della prestazione in pendenza di stipulazione del contratto**

La Regione si riserva, in caso di urgenza e/o necessità, di richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali con l'emissione di apposito ordine/comunicazione di esecuzione anticipata, anche in pendenza della stipulazione del contratto, previa costituzione del deposito cauzionale previsto all'art. 11 del presente Capitolato e salvo diverse indicazioni che verranno comunicate.

**Articolo 8
Tracciabilità dei flussi finanziari**

L'operatore economico, ai fini di quanto previsto dalla Legge n. 136/2010 assume l'obbligo di utilizzare un conto corrente bancario o postale, acceso presso le banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati alle commesse pubbliche, su cui verranno appoggiati tutti i movimenti relativi alla gestione del presente contratto.

Inoltre, l'aggiudicatario dovrà essere dotato di attrezzature informatiche idonee alla gestione dei nuovi adempimenti telematici previsti in materia di fatturazione elettronica.

Le informazioni necessarie sono presenti sul sito web della Regione Lazio www.regione.lazio.it sezione fatturazione elettronica, oltre quanto indicato al successivo articolo 9.

Articolo 9

Verifica delle prestazioni e procedure di pagamento

L'esecuzione del contratto sarà soggetta a controllo, ai sensi di quanto previsto dall'art. 102 del D.lgs n.50/2016, da parte della struttura responsabile dell'esecuzione, ovvero da parte dei soggetti eventualmente nominati anche in corso di esecuzione, dalla Stazione appaltante, ai sensi del comma 6 del citato articolo, a cui è demandata la verifica di conformità del servizio, ivi prevista.

All'esito positivo della verifica finale di conformità da effettuare entro i 30 (trenta) giorni successivi al termine dell'appalto, il RUP rilascerà la relativa attestazione, dopo la quale l'appaltatore emetterà fattura ai fini della liquidazione finale. Ove entro il predetto termine, tale verifica non sia stata effettuata la relativa attestazione si intenderà tacitamente rilasciata e, pertanto, l'appaltatore potrà emettere fattura ai fini della liquidazione finale.

Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.

1. Il servizio, ai sensi dell'articolo 9 del Capitolato speciale d'appalto di cui alla procedura negoziata espletata, sarà oggetto di fatturazione trimestrale da parte del soggetto aggiudicatario.

Il pagamento del corrispettivo del servizio avverrà ai sensi della normativa vigente.

Il codice univoco dell'Ufficio destinatario delle fatture elettroniche è 094IUT- Regione Lazio - Direzione Regionale salute e politiche sociali – Sede Via Rosa Raimondi Garibaldi, 7 – CAP 00145 ROMA – C.F.: 80143490581 - Area Politiche per l'inclusione GR/40/02. Detto codice deve essere inserito a cura del fornitore nel campo "Codice Destinatario" della fattura elettronica.

La fattura dovrà essere trasmessa in formato elettronico, secondo i requisiti tecnici stabiliti dal DM n. 55/2013. Si precisa infine, che, a norma dell'art. 25 comma 3 del D.L. n. 66/2014, la Regione non può procedere al pagamento di fatture che non riportino il codice CIG della presente procedura (**CIG: 7739570F32**).

Le spettanze a favore dell'appaltatore verranno corrisposte nel rispetto delle disposizioni di cui al D.M. 10 gennaio 2008 n. 40 sulle "Modalità di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. n. 602 del 29 settembre 1973, recante disposizioni in materia di pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni". L'appaltatore si impegna ad assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche e integrazioni.

L'Amministrazione Regionale si obbliga a provvedere alla liquidazione del corrispettivo del servizio reso, mediante pagamenti trimestrali posticipati, all'Area Politiche per l'inclusione – Direzione regionale per l'Inclusione Sociale - che svolge le funzioni di cui all'art. 10 del presente Capitolato, previa presentazione di:

- fattura o ricevuta datata e numerata;
- relazione tecnico-scientifica dettagliata sull'attività svolta dal Centro e i risultati conseguiti nel trimestre, concernente i dati quantitativi e qualitativi relativi al funzionamento del "Centro" (su apposito format che verrà predisposto dall'Area Politiche per l'inclusione);
- documentazione contabile-amministrativa (rendiconto dettagliato) attestante le spese sostenute;

DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE
AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

- verifica regolarità contributiva e assicurativa dell'appaltatore tramite il Documento Unico di regolarità contributiva (DURC) da parte dell'Area competente; acquisito d'ufficio, da cui risulti la regolarità dei versamenti contributivi INPS e INAIL da parte dell'Appaltatore. Qualora il D.U.R.C. del soggetto aggiudicatario evidenzia irregolarità, la Regione sarà tenuta all'osservanza di quanto disposto dal D.P.R. n. 207/2010 e dalle indicazioni fornite dagli enti previdenziali interessati.
- 2. Il soggetto aggiudicatario non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta sospensione dei pagamenti dei corrispettivi.
- 3. Il suddetto pagamento sarà comunque sospeso qualora:
 - nella fattura non sia indicato chiaramente il numero e il codice CIG;
 - non sia inoltrata nei modi sopra indicati e manchi degli elementi essenziali richiesti;
 - la fattura non sia regolare dal punto di vista fiscale;
 - le condizioni economiche non corrispondano a quanto pattuito;
 - risultino difformità tra i servizi forniti e quanto richiesto;
 - la fattura non risulti corredata, in allegato, della documentazione prevista dalla normativa vigente.
- 4. Il pagamento delle prestazioni verrà effettuato entro il termine di 30 giorni a decorrere dal ricevimento della fattura elettronica inviata via Posta Certificata al seguente indirizzo Direzione Regionale per l'Inclusione Sociale, Area Politiche per l'Inclusione indirizzo pec **inclusion@regione.lazio.legalmail.it** codice univoco ufficio **094IUT**, a mezzo bonifico bancario.
- 5. La liquidazione delle fatture resterà sospesa qualora le prestazioni ivi considerate siano state oggetto di contestazione al prestatore da parte del Committente, senza che ciò dia titolo ad alcun risarcimento o interessi di mora. Il Soggetto Gestore avrà 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla ricezione delle menzionate contestazioni per formulare le proprie controdeduzioni. In tali casi, la liquidazione è disposta solo previa dichiarazione da parte del Committente dell'avvenuta regolarizzazione o della sopravvenuta ottemperanza da parte del Soggetto gestore, ovvero, successivamente alla data di notifica della comunicazione scritta delle decisioni adottate dal Committente, tenuto conto delle eventuali controdeduzioni fatte pervenire dal Soggetto gestore. L'importo della fattura potrà essere decurtato delle eventuali penali applicate e determinate nelle modalità descritte successivamente nel presente Capitolato.

Articolo 10
Funzioni della Regione Lazio

Con apposito atto, verrà istituita una Commissione di verifica delle attività del Centro composta dal Direttore delle Politiche Sociali della Regione Lazio o da un suo delegato, dal Presidente del Tribunale per i Minorenni di Roma (o persona da lei designata), dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Roma (o da persona da lui designata), dal Direttore Generale per l'attuazione dei provvedimenti giudiziari del Dipartimento per la Giustizia Minorile e di Comunità, dalla Dirigente del Centro per la Giustizia Minorile per il Lazio. Tale Commissione monitorerà e verificherà lo stato di attuazione del Protocollo di intesa nonché l'attività del "Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile".

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

L'Area "Politiche per l'Inclusione" – Direzione regionale per l'Inclusione Sociale - assume funzioni di indirizzo e svolge attività di monitoraggio, controllo e valutazione sugli interventi realizzati dal Centro ed in particolare provvedere a:

- realizzare incontri periodici con il soggetto aggiudicatario del servizio, nella persona del responsabile del Centro e dei referenti delle aree;
- intervenire in presenza di eventuali criticità e, ove necessario, provvedere alla rimodulazione degli interventi;
- pianificare ed attivare un processo di monitoraggio dal punto di vista tecnico-amministrativo, che comprenderà una serie di rilevazioni in tutte le sue fasi, finalizzato a fornire indicazioni sull'efficienza ed efficacia dell'intervento e a supportare con utili evidenze le successive scelte della Regione negli ambiti affrontati dall'intervento progettato con il presente bando.

In particolare il monitoraggio farà riferimento agli indicatori di seguito elencati:

- a) tempestività nell'attivazione delle prestazioni;
- b) mantenimento dello stesso personale nel corso dell'esecuzione del progetto;
- c) funzionalità, efficacia, efficienza dell'organizzazione degli interventi, in relazione all'obiettivo del progetto;
- d) chiarezza ed esaustività della documentazione tecnica prodotta dal soggetto aggiudicatario, in merito agli interventi realizzati;
- e) rilevazione della qualità professionale delle prestazioni erogate;
- f) redazione di relazioni tecniche intermedie trimestrali e, al termine delle attività, una relazione tecnica finale;
- g) raccolta dei dati.

Ai fini delle verifiche in loco, il soggetto attuatore deve inoltre assicurare la disponibilità di tutta la documentazione di progetto ed ogni altro tipo di documentazione presentata a sostegno dell'operazione oggetto di valutazione.

Ogni forma di comunicazione relativa al progetto e ai suoi risultati verrà realizzata dall'Amministrazione regionale in stretta collaborazione con la Giustizia Minorile.

Inoltre, l'Area "Politiche per l'Inclusione" effettuerà verifiche, ispezioni e controlli in qualunque momento al fine di accertare:

- la regolarità dell'attuazione del Servizio;
- la conservazione da parte del soggetto affidatario dei requisiti di partecipazione della gara d'appalto;
- l'attuazione di quanto previsto dalla Carta dei servizi sociali di cui all'art. 13 della Legge 8 novembre 2000 n. 328;
- l'osservanza di tutte le clausole contrattuali d'appalto.

Con riferimento alle modalità di conservazione, i documenti vanno conservati sotto forma di originali o di copie autenticate, o su supporti per i dati comunemente accettati, comprese le versioni elettroniche di documenti originali o i documenti esistenti esclusivamente in versione elettronica.

I beneficiari sono tenuti alla istituzione di un fascicolo di operazione contenente la documentazione tecnica e amministrativa (documentazione di spesa e giustificativi). In tal caso, i

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

sistemi informatici utilizzati soddisfano gli standard di sicurezza accettati che garantiscono che i documenti conservati rispettino i requisiti giuridici nazionali e siano affidabili ai fini dell'attività di controllo.

**Articolo 11
Garanzia definitiva**

Ai sensi dell'art. 103 del D.lgs n. 50/2016, il soggetto aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva, a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3, D.Lgs n. 50/2016 pari al 10% dell'importo contrattuale e tale documentazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e forniture (art. 16 del Disciplinare di gara).

La cauzione deve riportare la seguente causale: *Procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera b) del d.lgs n. 50 del 19.04.2016, per l'affidamento del servizio di gestione del "Centro di giustizia riparativa e di mediazione penale minorile"* per un periodo di 24 mesi.

La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell'aggiudicazione e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Regione.

**Articolo 12
Responsabilità per infortuni e danni. Assicurazione**

L'aggiudicatario garantisce il pieno rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008, in conformità alla vigente normativa in materia di ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro. La mancata osservanza di tali norme comporterà la risoluzione di diritto del rapporto contrattuale in essere, nonché il diritto della Regione di chiedere e ottenere il risarcimento per i danni patiti. E' a carico del soggetto aggiudicatario la più ampia ed esclusiva responsabilità, con totale onere della Regione Lazio e dei suoi rappresentanti da qualsiasi azione, per qualsivoglia danno, qualunque ne sia la natura e la causa, che possa in qualsiasi momento derivare alle persone e alle cose di terzi, in dipendenza o in connessione, diretta o indiretta, dell'esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario dovrà stipulare specifica polizza assicurativa R.C., con un massimale unico non inferiore a € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00 euro) per sinistro, comprensiva della Responsabilità Civile verso terzi (RCT), con esclusivo riferimento al servizio in questione con validità non inferiore alla durata del servizio. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, il soggetto partecipante potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto della Stazione Appaltante, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e indicando il massimale per sinistro.

Copia della polizza, specifica o come appendice alla polizza esistente, conforme all'originale ai sensi di legge, dovrà essere consegnata alla Regione Lazio, entro il termine assegnato dal ricevimento della comunicazione di avvenuta aggiudicazione, unitamente alla quietanza di

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

intervenuto pagamento del premio. Quest'ultima dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa, onde verificare il permanere della validità nel corso della durata del servizio.

**Articolo 13
Sicurezza sul lavoro**

Non sussistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI in quanto i servizi oggetto dell'appalto hanno natura di servizi sociali e non si ravvisano rischi interferenziali.

Il soggetto aggiudicatario nell'esecuzione del contratto, si impegna a rispettare la normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, assumendo la responsabilità per l'attuazione degli obblighi giuridici di propria competenza.

**Articolo 14
Obblighi a carico dell'aggiudicatario**

L'aggiudicatario si impegna:

- a. ad assicurare lo svolgimento del servizio nel rispetto delle norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- b. ad impiegare, per l'espletamento del servizio oggetto dell'appalto, di operatori con comprovata e dimostrata capacità ed esperienza;
- c. ad assumersi ogni responsabilità ed oneri nei confronti della Regione o di terzi nei casi di mancata adozione di quei provvedimenti e/o azioni utili alla salvaguardia delle persone e degli strumenti coinvolti nella gestione del servizio di cui al presente CSA;
- e. ad assicurare lo svolgimento dell'attività nel rispetto delle norme vigenti in materia di trattamento dati e privacy. L'aggiudicatario è tenuto, nel rispetto della suddetta normativa, alla redazione di apposito schedario delle persone trattate. Detti documenti devono essere messi a disposizione dell'Amministrazione Regionale per i controlli tecnici, amministrativi e contabili che verranno effettuati

L'aggiudicatario si impegna, inoltre, senza eccezione alcuna a:

- rispettare tutte le clausole contrattuali e garantire l'esatto adempimento di tutti gli obblighi di cui al presente CSA;
- avvalersi di personale operante sotto la propria responsabilità esclusiva;
- garantire che il personale sia adeguato, per numero e qualificazione professionale, ai servizi richiesti e di provata riservatezza;
- presentare l'elenco dei nominativi del personale di cui intende avvalersi, corredato dei curricula (in formato europeo) di ciascun professionista da cui si evinca chiaramente l'esperienza lavorativa maturata in particolar modo nello specifico settore oggetto del presente bando, comunicandone tutte le variazioni che dovessero aver luogo nel corso del servizio;
- retribuire il personale:
 - a. dipendente in misura non inferiore a quella stabilita nel CCNL di categoria e ad assolvere tutti i conseguenti oneri compresi quelli concernenti le norme previdenziali, assicurative e

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

similari, aprendo le posizioni contributive presso le sedi degli Enti territorialmente competenti;

b. libero professionale con compensi liberamente determinati dalla contrattazione individuale (contrattazione diretta tra operatori a rapporto libero professionale e ditta aggiudicataria), con obbligo di deposito, prima dell'utilizzazione, del contratto individuale.

Eventuali variazioni in corso d'opera dei nominativi del personale incaricato del servizio dovranno essere preventivamente comunicate (almeno 15 giorni prima) con adeguata motivazione al Dirigente dell'Area Politiche per l'Inclusione – Direzione regionale per l'Inclusione Sociale. Verranno valutate ed autorizzate dall'Amministrazione Regionale esclusivamente sostituzioni con figure professionali in possesso dei titoli e dei requisiti professionali della persona sostituita, secondo quanto previsto dal Bando di gara.

L'aggiudicatario si impegna ad assicurare l'ordinaria manutenzione per quanto attiene al decoro, alla pulizia, alla buona conservazione dei locali utilizzati per il "Centro", facendosi carico dei necessari servizi di pulizie quotidiane. Dovrà assumere l'onere dei servizi telefonici; si dovrà dotare della necessaria strumentazione informatica e di quanto occorra per il buon funzionamento del "Centro". Non sono a carico dell'aggiudicatario le spese relative ai consumi di acqua, energia elettrica e riscaldamento inerenti al funzionamento del "Centro".

L'aggiudicatario si impegna, infine, a predisporre un regolamento di funzionamento interno, contenente le modalità organizzative del "Centro" e la Carta dei Servizi, che dovranno essere trasmessi all'Area Politiche per l'Inclusione, non oltre 30 giorni dalla data di stipula del contratto con l'Amministrazione Regionale.

Articolo 15

Rapporti con la stazione Appaltante

Il soggetto aggiudicatario, in seguito alla stipulazione del contratto, diverrà l'unico interlocutore di Regione Lazio per la gestione del servizio, cui la Regione stessa indirizzerà ogni eventuale comunicazione, doglianza o pretesa. In particolare, la Regione Lazio invierà tutte le contestazioni di inadempienza in contraddittorio al referente per il mantenimento dei rapporti amministrativi con la Regione, le quali si intenderanno inoltrate direttamente all'aggiudicatario.

Il soggetto aggiudicatario è tenuto a collaborare costantemente con la Regione Lazio, sia per la parte organizzativa e operativa, sia per la parte amministrativa.

Il RUP è individuato nella persona della dr.ssa Donatella Pepe, che è in possesso di adeguata competenza e professionalità.

Articolo 16

Responsabilità dell'esecutore del contratto

L'organismo aggiudicatario è responsabile nei confronti dell'Amministrazione dell'esatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto.

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

E' altresì responsabile nei confronti dell'Amministrazione e dei terzi dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti ed indiretti, causati a cose o persone e connessi all'esecuzione del contratto, anche se derivanti dall'operato dei suoi dipendenti e consulenti.

L'esecutore del contratto è responsabile del buon andamento del servizio e delle conseguenze pregiudizievoli che dovessero gravare sull'Amministrazione in conseguenza dell'inosservanza, da parte dell'impresa o dei dipendenti e/o collaboratori della stessa, delle obbligazioni nascenti dalla stipulazione del contratto.

È fatto obbligo al prestatore del servizio di mantenere la Stazione Appaltante sollevata ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Articolo 17

Cessione dei crediti derivanti dal contratto

La cessione dei crediti derivanti dal contratto è regolata dall'art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016.

La cessione dei crediti realizzati in maniera non conforme ai predetti articoli di legge potranno comportare la risoluzione del contratto con addebito di ogni onere a carico dell'appaltatore, salvo il risarcimento di ogni danno.

Articolo 18

Divieto di cessione del contratto e subappalto

Il soggetto affidatario del contratto è tenuto a eseguire in proprio i servizi oggetto dello stesso. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

Il concorrente deve indicare all'atto dell'offerta le parti di servizio che intende subappaltare, in conformità a quanto previsto dall'art. 105 del Codice. In mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato.

Tutte le prestazioni sono subappaltabili in misura comunque non superiore al 30% dell'importo complessivo del contratto.

I soggetti affidatari dei contratti possono affidare in subappalto i servizi e le forniture compresi nel contratto, previa autorizzazione della stazione appaltante purchè:

- a) tale facoltà sia prevista dal bando di gara anche limitatamente a singole prestazioni (art.105, comma 4, lettera a) D.Lgs n. 50/2016);
- b) all'atto dell'offerta abbiano indicato i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono subappaltare (art.105, comma 4, lettera b) D.Lgs n. 50/2016);
- c) il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art 80 D.Lgs n. 50/2016 (art 105 comma 4 lettera c) D.Lgs n. 50/2016).

Si applicano le disposizioni di cui all'art.105, cit., commi 7 e seguenti.

Articolo 19 Inadempienze e penalità

E' prevista l'applicazione di penalità per ritardi nell'esecuzione del servizio e per inadempimento contrattuale.

Anche nel caso in cui il contratto non preveda espressamente le penali, in conseguenza di ritardo o di inadempimento contrattuale, l'Amministrazione può irrogare, per ogni evento negativo, una penale di ammontare non superiore all'1% dell'importo contrattuale, nei limiti di un importo complessivo massimo non superiore al 10% del valore contrattuale. La penale verrà irrogata mediante comunicazione scritta all'esecutore del contratto a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento e il relativo importo verrà dedotto dai compensi spettanti; ove questi non siano sufficienti, il responsabile procederà all'incameramento, parziale o integrale, della cauzione.

In caso di non corrispondenza del servizio a quanto prescritto nel Capitolato e/o in presenza di ritardi ovvero qualora l'appaltatore non sia in grado per qualsiasi motivo di tenere fede ai propri impegni contrattuali, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altra società, secondo la graduatoria originatasi in sede di gara, addebitando all'appaltatore inadempiente il maggior costo sostenuto, fatta salva la possibilità di rivalsa per gli ulteriori danni subiti.

Degli inadempimenti fanno prova i processi verbali e le lettere di contestazione sottoscritte dal responsabile.

Articolo 20 Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora:

- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- quando il RUP accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni;
- di non rispondenza del servizio alle caratteristiche del presente Capitolato, ovvero nel caso in cui l'aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali;
- cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell'esecuzione del servizio;
- qualora l'Appaltatore perda i requisiti richiesti dal Capitolato Speciale d'Appalto relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora l'aggiudicatario

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l'esercizio delle attività oggetto della presente procedura;

- violazione delle norme e dei principi contenuti nel Piano Triennale Anticorruzione;
- il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica.

Nei casi summenzionati il Responsabile del Procedimento, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento, di concerto con il Direttore dell'esecuzione del contratto, dichiara risolto il contratto.

La risoluzione del contratto comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati alla Regione.

Nei casi sopra previsti, l'aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che la Regione Lazio è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell'affidamento del servizio ad altro operatore.

Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando la Regione determini di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all'aggiudicatario.

Articolo 21

Recesso unilaterale dal contratto

L'Amministrazione ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, previo il pagamento all'esecutore del contratto delle prestazioni ritenute correttamente e pienamente eseguite dall'Amministrazione stessa, oltre al decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite (art. 109, comma 1 D. lgs n. 50/2016);

Il decimo dell'importo delle prestazioni non eseguite è calcolato sulla differenza tra l'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara, depurato del ribasso d'asta, e l'ammontare netto delle prestazioni eseguite (art. 109, comma 2 D. lgs n. 50/2016);

L'esercizio del diritto di recesso è preceduto da formale comunicazione all'esecutore del contratto da darsi con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna i servizi o le forniture e ne verifica la regolarità (art. 109, comma 3 D.lgs. n. 50/2016).

In particolare la Regione Lazio si avvarrà della clausola di recesso, in qualsiasi momento del contratto, qualora tramite la competente Prefettura siano accertati tentativi di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 11, commi 2 e 3 del D.P.R. n. 252/1998. A tale scopo, durante il periodo di validità del contratto, l'aggiudicatario è obbligato a comunicare all'Istituto le variazioni intervenute nel proprio assetto gestionale (fusioni e/o trasformazioni, variazioni di soci o componenti dell'organo di amministrazione), trasmettendo il certificato aggiornato di iscrizione al Registro delle imprese, con la dicitura antimafia, entro 30 giorni dalla data delle variazioni.

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

Dalla comunicata data di efficacia del recesso, l'aggiudicatario dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali assicurando, tuttavia, attraverso l'attivazione di una diretta consultazione con l'Amministrazione, affinché tale cessazione non pregiudichi la continuità del servizio e che non arrechi danno alcuno alla medesima Regione.

Articolo 22

Cause sopravvenute – Sospensione

Per motivi di pubblico interesse o per fatti sopravvenuti non imputabili all'Amministrazione, la stessa sospenderà l'esecuzione delle prestazioni per tutta la durata della causa ostativa. Decorso il tempo di 90 (novanta) giorni è facoltà dell'appaltatore recedere dal contratto senza diritto ad indennizzo alcuno, fatto salvo il pagamento delle prestazioni rese.

L'Amministrazione, fermo quanto previsto nel comma precedente, si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione della prestazione per un periodo complessivo massimo di 60 (sessanta) gg. senza che il prestatore possa sollevare eccezioni e/o pretendere indennità.

La sospensione dell'esecuzione verrà comunicata per iscritto dall'Amministrazione almeno 24 (ventiquattro) ore prima della data fissata per la sua decorrenza.

Articolo 23

Vicende soggettive dell'esecutore del contratto

In caso di morte del prestatore, se impresa individuale, ovvero di estinzione della società, l'Amministrazione potrà risolvere il contratto ovvero concordare con gli eredi o i successori la continuazione dello stesso.

Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal codice.

Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.

Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 3 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 2 producono, nei confronti dell'Amministrazione, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.

Le disposizioni di cui ai commi che precedono si applicano anche nei casi di trasferimento o di affitto di azienda da parte degli organi della procedura concorsuale, se compiuto a favore di cooperative costituite o da costituirsi secondo le disposizioni della legge 31 gennaio 1992, n. 59, e successive modificazioni, e con la partecipazione maggioritaria di almeno tre quarti di soci

cooperatori, nei cui confronti risultino estinti, a seguito della procedura stessa, rapporti di lavoro subordinato oppure che si trovino in regime di cassa integrazione guadagni o in lista di mobilità di cui all'articolo 6 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Articolo 24

Varianti introdotte dalla stazione appaltante

Il soggetto giuridico aggiudicatario della presente gara d'appalto non può apportare varianti alle modalità convenute per l'espletamento del servizio. Resta inteso che nulla sarà dovuto all'appaltatore per l'esecuzione di servizi giammai autorizzati dall'Amministrazione.

L'Amministrazione può richiedere, nel corso dell'esecuzione dell'appalto in relazione alle esigenze ed ai bisogni dell'utenza cui il servizio è destinato, variazioni al contratto stipulato, in aumento o in diminuzione, come disposto dall'art. 106, comma 12 del D.lgs n. 50/2016, fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto che l'esecutore è tenuto ad eseguire, previa sottoscrizione di un atto di sottomissione, agli stessi patti, prezzi e condizioni del contratto originario senza diritto ad alcuna indennità ad eccezione del corrispettivo relativo alle nuove prestazioni.

Articolo 25

Esecuzione d'urgenza – Opzione di proroga

L'Amministrazione regionale potrà disporre l'avvio e l'esecuzione d'urgenza del servizio, nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs n. 50/2016, potendosi, dalla mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta in appalto, determinare un grave danno all'interesse pubblico che è destinato a soddisfare.

Ove pertanto il servizio abbia inizio anche in pendenza della sottoscrizione del contratto, tale esecuzione anticipata si intenderà sotto le riserve di legge.

Alla scadenza del previsto periodo di 24 mesi, la ditta appaltatrice avrà l'obbligo, se richiesto dalla stazione appaltante, di continuare la gestione del servizio per il tempo necessario alla conclusione delle procedure di selezione del nuovo soggetto affidatario per un periodo di ulteriori 6 mesi, e comunque fino all'effettivo avvio del servizio da parte dello stesso, al fine di evitare che vi sia interruzione nell'erogazione delle prestazioni assistenziali in favore degli utenti.

Al termine del disposto di cui al comma 11 dell'art. 106 del D.lgs n. 50/2016, per il periodo di proroga l'appaltatore sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto "agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante". Più precisamente l'appaltatore, sarà tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto anche alle condizioni più favorevoli che frattanto fossero eventualmente determinate a seguito dell'intervenuta aggiudicazione della nuova procedura di gara in favore del nuovo soggetto contraente, per il lasso di tempo, in costanza di proroga, dall'aggiudicazione fino all'effettivo avvio del servizio da parte del nuovo affidatario.

L'Amministrazione regionale si riserva la facoltà, nei limiti di cui all'art. 63, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., di affidare all'aggiudicatario, entro i 24 mesi successivi alla stipulazione del

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

contratto d'appalto iniziale, ulteriori 24 mesi di nuovi servizi consistenti nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale, secondo quanto previsto nel progetto e nel capitolato speciale descrittivo e prestazionale posto alla base del presente affidamento e nel rispetto della disposizione sopra richiamata (art. 2 Disciplinare).

**Articolo 27
Tutela della Privacy**

Ai sensi e per gli effetti del Decreto Legislativo 196/2003, "Codice in materia di protezione dei dati personali", ed in relazione alle attività previste dal presente capitolato, il contraente viene nominato "Responsabile esterno del trattamento", come previsto dall'articolo 29 del citato Decreto.

Tale nomina avrà validità per il tempo necessario per eseguire le operazioni affidate dal titolare e si considererà revocata a completamento delle attività.

Il contraente in quanto responsabile esterno, è tenuto:

- a mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi compresi quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e/o a conoscenza;
- a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma;
- a non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del servizio;
- ad adottare idonee e preventive misure di sicurezza atte ad eliminare o, comunque, a ridurre al minimo qualsiasi rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o non conforme, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'articolo 31 del suddetto Codice;
- ad informare l'interessato ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Legislativo 196/2003, attraverso la predisposizione di apposite indicazioni e strumenti per gli incaricati (modulistica), coordinandosi con il Titolare;
- ad individuare per iscritto gli incaricati, curandone l'aggiornamento periodico e la formazione;
- a fornire indicazioni scritte agli incaricati sulle modalità di trattamento, sia con strumenti elettronici che senza, obbligandoli alla riservatezza anche in caso di conoscenza fortuita di dati personali e/o sensibili, adottando una condotta equipollente al segreto d'ufficio;
- in caso di trattamento di dati sensibili, ai sensi degli articoli 20, 21, 22 del citato Decreto, a gestire e controllare in modo adeguato le modalità di trattamento, al fine di evitare accessi non autorizzati e trattamenti non consentiti;
- in caso di trattamento di dati con strumenti diversi da quelli elettronici, a controllare l'accesso ai dati e conservare gli stessi in archivi debitamente custoditi.

Il contraente è responsabile dell'esatta osservanza degli obblighi di segretezza anzidetti da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori.

Il contraente, quale responsabile esterno, si impegna ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni sul trattamento dei dati che verrà fornito all'atto dell'aggiudicazione e si impegna a comunicare alle Amministrazioni i nominativi dei propri collaboratori incaricati del trattamento dei dati.

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

L'Amministrazione informa il contraente che Titolare del trattamento dei dati è la Regione Lazio.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che il contraente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare all'Amministrazione.

**Articolo 28
Stipula della convenzione**

La convenzione sarà sottoscritta digitalmente entro il termine massimo di 60 (sessanta) giorni dall'aggiudicazione e non prima di 35 (trentacinque) gg dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva.

Qualora l'aggiudicatario non sottoscriva il contratto senza giustificato motivo, l'Amministrazione potrà dichiarare decaduta l'aggiudicazione salvo il risarcimento del danno a carico dell'aggiudicatario e incameramento della cauzione provvisoria prodotta in sede di gara. In tal caso l'Amministrazione procederà, alternativamente, all'esperimento di una nuova procedura concorsuale o all'aggiudicazione a favore di un nuovo soggetto classificatosi successivamente nella graduatoria, riservandosi il diritto di rivalsa delle spese e dei danni verso il primo contraente.

In caso di ricorso avverso l'aggiudicazione definitiva, saranno applicate le disposizioni di cui al comma 11 dell'art. 32 D.Lgs. n. 50/2016.

Tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario dovranno essere versati secondo le modalità che verranno indicate dalla Regione Lazio.

**Articolo 29
Avvertenze generali e disposizioni finali**

Non è ammesso il riferimento a documenti presentati in occasione di altri appalti o contratti stipulati con questa Amministrazione.

I documenti non in regola con la legge sul bollo saranno accettati e ritenuti validi agli effetti giuridici ma saranno sottoposti alla regolarizzazione prevista dall'art. 31 del D.P.R. 26.10.72 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato, nonché nel Disciplinare, si farà riferimento al Decreto Legislativo n. 50/2016, e alle norme del codice civile, con particolare riguardo alla stipula del contratto e alla fase di esecuzione.

L'aggiudicatario, infine, deve osservare tutte le disposizioni ed ottemperare a tutti gli obblighi stabiliti dalle leggi assicurative, fiscali, infortunistiche.

**Articolo 30
Controversie - Foro competente**

Per la risoluzione di tutte le controversie eventualmente insorgenti tra le parti in rapporto al contratto, trovano applicazione le pertinenti disposizioni di cui al Titolo I (Contenzioso), parte IV



DIREZIONE REGIONALE PER L'INCLUSIONE SOCIALE

ALLEGATO 3

AREA POLITICHE PER L'INCLUSIONE

del D.lgs n.50/2016, tanto riguardo ai rimedi giurisdizionali che a quelli alternativi alla tutela giurisdizionale se e in quanto applicabili agli appalti di servizi.

Tutte le controversie in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, adempimento e risoluzione, saranno di competenza in via esclusiva, del Foro di Roma.